

COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070


Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio

Il presente regolamento, composto da n.12 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 22 Dicembre 2014 con atto deliberativo n. 40.

E' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 30 settembre 2016.

La citata deliberazione è stata resa immediatamente esecutiva.

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 19/10/2016 al 03/11/2016



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

PROVINCIA DI MESSINA

Allegato "A"

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
MODIFICATO***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 30 del 30/09/2016

INDICE

Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio	pag. 3
Art. 3 – Criteri di determinazione del canone	pag. 3
Art. 4 – Soggetto obbligato al pagamento del canone	pag. 3
Art. 5 – Determinazione del canone non ricognitorio	pag. 3
Art. 6 – Pagamento del canone non ricognitorio	pag. 4
Art. 7 – Accertamento, sanzioni, interessi.....	pag. 4
Art. 8 – Riscossione coattiva.....	pag. 5
Art. 9 – Gestione del canone non ricognitorio	pag. 5
Art. 10 – Rimborsi.....	pag. 5
Art. 11 – Riduzioni	pag. 5
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 5
Allegato 1 – Tipologie.....	pag. 7
Allegato 2 – Tariffa base (Tb) (per tipologia di concessione).....	pag. 8
Allegato 3 – Tariffa, coefficienti, unità di misura e importo del canone non ricognitorio.....	pag.10

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. ed in attuazione dell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che è istituito nel Comune di Galati Mamertino a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Art. 2

Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'**Allegato 1** sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture fisse direttamente o indirettamente ancorate al suolo.


Art. 3


Criteri di determinazione del canone


1. Il canone dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale, è determinato secondo i seguenti criteri:
 - a. entità dell'occupazione espressa in cadauno/a, metri quadrati o metri lineari;
 - b. valore economico dell'area;
 - c. importanza dello spazio richiesto;
 - d. vantaggio economico per specifiche attività.

Art. 4

Soggetto obbligato al pagamento del canone

 Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.

 Dall'importo dovuto a titolo di Canone non ricognitorio, viene detratto quello dovuto a titolo di Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – TOSAP – pagato dal concessionario: la TOSAP è dovuta per l'intero ammontare, mentre il Canone non ricognitorio è dovuto per la parte eccedente la TOSAP.

 Il canone non ricognitorio, determinato con le modalità precisate nel presente regolamento, qualora pari o inferiore alla corrispondente TOSAP, è comunque dovuto nella misura di euro 12,00 annui.

Art. 5

Determinazione del canone non ricognitorio

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo (cadauno/a) o a metri quadrati (mq) o lineari (ml), con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate solo per eccesso.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, le stesse sono arrotondate solo per eccesso.
4. Le tariffe del canone annuo, che sono valide per l'anno 2015, sono quelle riportate nell'**Allegato 2** alle quali si applicano i coefficienti di cui all'**Allegato 3**. Le tariffe di cui all'**Allegato 2**, approvate con il presente regolamento, sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di deliberazione, sono confermate le tariffe del canone annuo vigenti nell'anno precedente.
5. L'importo del canone non ricognitorio dovuto dal concessionario, è costituito dal prodotto della tariffa base **Tb** attribuita alle singole tipologie di occupazione, così come classificate all'**Allegato 2**, moltiplicata per i coefficienti **k1** e **k2** di cui all'**Allegato 3** e per la consistenza dell'occupazione espressa in metri lineari (ml), metri quadrati (mq), cadauno/a.

ART. 6

Pagamento del canone non ricognitorio

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per oltre la metà dei giorni è computato per intero.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. A richiesta del titolare della concessione, in caso di obiettive difficoltà economiche desumibile da documentazione probatoria, è ammessa la rateazione della somma annuale dovuta nel numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, senza applicazione di interessi, fermo restando il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento per il saldo del dovuto.
4. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Art. 7

Accertamento, sanzioni, interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica dell'avviso di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato effettuato in misura ridotta.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 8

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità previste nel vigente Regolamento generale delle entrate.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto esclusivamente dal concessionario iscritto all'Albo previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 s.m.i.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art. 9

Gestione del canone non ricognitorio

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art.53 del D.Lgs. 446/1997 smi, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e a carico del concessionario medesimo.

Art. 10

Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Art. 11

Riduzioni

1. Per le Imprese, ditte ed aziende che hanno sede legale nel Comune di Galati Mamertino il canone viene ridotto del 50%.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova

concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

4. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

ALLEGATO 1

Tipologie

1. **Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura:**
 - 1.1 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
 - 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in media e bassa pressione;
 - 1.3 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione;
 - 1.4 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica;
 - 1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
 - 1.6 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
 - 1.7 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
 - 1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
 - 1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
 - 1.10 Tralici di elettrodotto;
 - 1.11 Pali monostelo di elettrodotto.

2. **Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:**
 - 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - senza pubblicità;
 - con pubblicità monofacciale;
 - con pubblicità bifacciale;
 - 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne;
 - 2.3 Pensiline:
 - monofacciale;
 - bifacciale;
 - 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere:
 - monofacciale;
 - bifacciale;
 - 2.5 Impianti pubblicitari a messaggio variabile:
 - impianto pubblicitario a led;
 - impianto pubblicitario rotor multi immagine;
 - 2.6 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette:
 - monofacciale;
 - bifacciale;
 - 2.7 Stendardo pubblicitario su palo luce.

3. **Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili (il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto):**
 - fino a 30 mq;
 - superiore a 30 mq e fino a 60 mq;
 - superiore a 60 mq.

SOPPRESSO

ALLEGATO 2
Tariffa base (Tb)
(per tipologia di concessione)

N.	TIPOLOGIA	€/unità	unità
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura		
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;	1,50	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in media e bassa pressione	5,20	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione	7,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica	4,00	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	1,80	ml
1.6	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	4,00	ml
1.7	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	2,50	ml
1.8	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	25,00	mq
1.9	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	25,00	cadauno/a
1.10	Tralicci di elettrodotto	400,00	cadauno/a
1.11	Pali monostelo di elettrodotto	600,00	cadauno/a

2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:		
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:		
	- senza pubblicità	5,00	cadauno/a
	- con pubblicità monofacciale	20,00	mq
	- con pubblicità bifacciale	30,00	mq
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne	15,00	cadauno/a
2.3	Pensiline (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- monofacciale	20,00	mq
	- bifacciale	25,00	mq
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- monofacciale	25,00	mq
	- bifacciale	35,00	mq
2.5	Impianti pubblicitari a messaggio variabile (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta all'esposizione dei messaggi pubblicitari):		
	- Impianto pubblicitario a led	80,00	mq
	- Impianto pubblicitario rotor multi immagine	60,00	mq
2.6	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- monofacciale	25,00	mq
	- bifacciale	35,00	mq
2.7	Stendardo pubblicitario su palo luce	80,00	cadauno/a

SOPPRESSO

3	Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili (il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto):		
-	fino a 30 mq	25.000,00	cadauno/a
-	superiore a 30 mq e fino a 60 mq	30.000,00	cadauno/a
-	superiore a 60 mq	35.000,00	cadauno/a
4	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti ad esclusione di Chioschi di vendita, edicole, strutture simili e altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande.	30,00	ml/mq

ALLEGATO 3

Tariffa, coefficienti, unità di misura e importo del canone non ricognitorio

- **Tariffa**

La tariffa "T", da applicare, è determinata secondo la seguente formula:

$$T = T_b \times k_1 \times k_2$$

Dove:

T_b – Tariffa base

Le tariffe base, di cui all'**Allegato 2**, approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di deliberazione, sono confermate le tariffe del canone annuo vigenti nell'anno precedente.

- **Coefficienti k**

Parametro durata della concessione k₁

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata delle occupazioni permanenti come di seguito rappresentato:

- Occupazioni di durata fino ad anni 2..... k₁ = 1,80;
- Occupazioni di durata superiore ad anni 2..... k₁ = 1,50.

Parametro interferenza k₂

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente classificazione.

*Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura relative a condutture, linee o impianti sotterranei di cui all'**allegato 1** con diametro geometrico o, nel caso di canalizzazioni polifore, racchiudibili in un diametro:*

- Fino a 16 cm k₂ = 0,95
- Superiore a 16 cm e fino a 100 cm k₂ = 1,50
- Superiore a 100 cm k₂ = 1,90

- **Unità di misura e importo del canone non ricognitorio**

L'importo del canone non ricognitorio dovuto dal titolare della concessione, è costituito dal prodotto della tariffa base **T_b** attribuita alle singole tipologie di occupazione, così come classificate all'**Allegato 2**, moltiplicata per i coefficienti **k₁** e **k₂** di cui all'**Allegato 3** e per la consistenza dell'occupazione espressa in metri lineari (ml), metri quadrati (mq), cadauno/a.